

Prof. u 186
del 6-5-2014



UMG



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, con sede in Catanzaro, Viale Europa Località Germaneto, C.F. 97026980793, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Aldo Quattrone, nato a Reggio Calabria il 14.06.1947, e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo;

e

Il Comune di Squillace in persona del Sindaco pro tempore Dott. Guido Rhodio, nato a Squillace il 17.09.1935, domiciliato per la carica presso la sede Municipale di Squillace.

Premesso

- **che** il Centro di Ricerca denominato "*Centro di Documentazione di Storia della Medicina - Cassiodoro*", (CDSM), è stato istituito, con Decreto Rettorale n° 231 del 28/03/2013, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto di Ateneo e afferisce al Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA);
- **che** il CDSM è un'istituzione a carattere scientifico e di ricerca che si propone di raccogliere, valorizzare e divulgare testi e reperti antichi che attestino l'influenza dei medici e della medicina calabrese nello sviluppo delle Scienze Mediche, di promuovere la tutela e la conoscenza del patrimonio storico-medico nel settore librario-archivistico, in quello strumentario e archeologico e assistenziale nei suoi risvolti strutturali e culturali con particolare attenzione al patrimonio storico-scientifico della regione;
- **che** l'articolo 9 del Regolamento di funzionamento del CDSM consente l'adesione di Istituzioni ed Enti pubblici e privati nonché Dipartimenti Universitari, previa stipula di apposito accordo;
- **che** l'accordo deve recare l'indicazione della persona che rappresenterà l'Ente o il Dipartimento in seno al Comitato Scientifico;
- **che** lo Statuto della Città di Squillace consente, tra l'altro, la stipula dei contratti, convenzioni, accordi e intese con soggetti pubblici e privati onde realizzare i fini statutari;
- **che** è finalità comune all'Università ed alla Città di Squillace promuovere e tutelare il patrimonio culturale ed ampliarne la fruizione nell'ambito del territorio della Calabria;

Tutto ciò premesso,

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse al presente Protocollo d'intesa costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

1

Art. 2 - Finalità

1. L'Ateneo e il Comune di Squillace si propongono di conseguire uno stretto collegamento per il raggiungimento delle finalità del CDSM, stabilendo di volta in volta forme di collaborazione relativamente a studi e ricerche specifiche, formazione, didattica, consulenze di carattere scientifico.
2. Le varie attività e le progettualità saranno definite in funzione dello sviluppo delle attività stesse e delle proposte che perverranno da Enti, Fondazioni, Privati, etc.

Art. 3 - Oggetto della collaborazione

1. L'Ateneo, attraverso il CDSM, e Comune di Squillace si impegnano a favorire la collaborazione reciproca in azioni inerenti la ricerca, la tutela e la divulgazione della Storia della Medicina Calabrese nelle forme seguenti:

- a) attività di studi e ricerche;
- b) attività di formazione e divulgazione;
- c) partecipazione congiunta a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, formazione, tutela e divulgazione;
- d) attività museali.

Art. 4 - Oggetto della collaborazione per attività didattiche e formative

1. Il Comune di Squillace dichiara la propria disponibilità a offrire al CDSM il supporto a sostegno di attività didattiche integrative quali, a titolo esemplificativo:


- a) supporto alla stesura di tesi, progetti ed elaborati;
- b) organizzazione di visite, di tirocini formativi e di orientamento indirizzati agli studenti;
- c) organizzazione congiunta di conferenze, dibattiti, seminari nell'ambito delle finalità dei CDSM;

Art.5 - Personale e Strutture

1. Per il CDSM collabora il personale dello Servizio Bibliotecario d'Ateneo (SBA), così come nell'Intesa rientrano le strutture di l'accesso ai servizi delle biblioteche dello SBA, alle zone museali, ai sistemi di ricerca e consultazione (sito internet) del proprio patrimonio documentale;
2. Il Comune di Squillace mette a disposizione strutture per la realizzazione di ricerche nell'ambito di corsi e compilazione di tesi di laurea;
3. Le Parti si impegnano a finanziare assegni di studio/ricerca e posti di dottorato aggiuntivi, Master universitari, anche con Progetti Obiettivi Regionali.
4. Il Comune di Squillace e Il CDSM dell'Ateneo dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con altri Partners, pubblici o privati, nell'ambito della ricerca, sperimentazione di forme divulgazione e fruizione di beni documentali e museali sulla Storia della medicina nel territorio regionale.

Art. 6 - Referenti

1. Referente dell'Ateneo per la realizzazione delle finalità del presente Protocollo d'Intesa è il coordinatore pro-tempore del Centro di Documentazione di Storia della Medicina "Cassiodoro", Prof. Alfredo Focà.
2. Referente della Comune di Squillace è il Sindaco pro-tempore o suo delegato esperto che farà parte del Comitato scientifico del CDSM ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento del CDSM stesso.



Art. 7- Durata e Rinnovo

1. Il presente protocollo ha durata di tre anni a partire dalla data della stipula dello stesso e potrà essere rinnovato alla scadenza per pari periodo tramite scambio di lettera tra le Parti.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente protocollo.

Art. 8 - Recesso

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente protocollo mediante comunicazione scritta da comunicare alla controparte al domicilio eletto ed indicato in premessa ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di ricevimento.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di protocollo già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento consensuale le Parti concordano fin d'ora che saranno comunque portate a conclusione le attività in corso e i singoli accordi e/o contratti già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, fatto salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 9 - Oneri finanziari

1. Il presente protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti né obblighi dai quali potrebbero derivare oneri finanziari per le parti.
2. Tutte le attività riconducibili al presente Protocollo dalle quali derivino oneri finanziari per le parti o anche per una di esse sono subordinate alla stipula di singoli accordi e/o contratti.

Art. 10 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati

1. I prodotti/risultati delle attività oggetto del presente Protocollo saranno di dominio congiunto.
2. E' facoltà delle Parti determinare, di volta in volta e comunque in base alle specifiche attività ed al contributo individuale reso, una diversa ripartizione delle quote di proprietà ovvero di altri diritti sui prodotti/risultati medesimi.
3. Eventuali soggetti terzi - coinvolti nei progetti che scaturiranno dal presente Protocollo - dovranno preventivamente dichiarare la propria disponibilità a collaborare nelle eventuali pubblicazioni scientifiche o in altre forme di divulgazione dei risultati.

**Il Rettore dell'Università
degli Studi di Catanzaro
(Prof. Aldo Quattrone)**



**Il Sindaco di Squillace
(Dr. Guido Rhodio)**